

TRIBUNALE DI CROTONE

Ricorso per la liquidazione del patrimonio

Ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3

Nell'interesse di **ROCCA Maria** nata a Cariatì (CS) il 08/06/1987, residente a Isola di Capo Rizzuto (KR) in viale Antonio Gramsci n. 82, Cod. Fiscale RCCMRA87H48B774F, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Periti del Foro di Crotona, c.f. PRTPLA81R07D122E, presso il cui studio in Crotona, Piazza Pitagora n.1, è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al presente atto (**ALL.1**), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni relativi alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata paoloperiti@pec.it ed al numero di fax/tel. 0962.901252

- ricorrente -

* * * * *

Oggetto: Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. della legge n. 3 del 2012.

I. Premesse	pag. 2
II. Storico	pagg. 2 e ss.
III. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento	pagg. 5 e ss.
IV. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento	pagg. 7 e ss.
V. Situazione passivo	pagg. 8
VI. Situazione attivo	pagg. 9 e ss.
VII. Fabbisogno mensile	pagg. 11 e ss.
VIII. Spese di procedura	pag. 12
IX. Istanza	pag. 12
Elenco della documentazione allegata	pagg. 14 e ss.

I PREMESSE

1. In data 24/11/2020 veniva evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versava la ricorrente, comprovata dalle numerose inadempienze delle obbligazioni assunte (in particolare legate all'Agenzia di Riscossione – Ex Equitalia e a varie fideiussioni prestate), e pertanto, a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, la stessa, a mezzo dello scrivente procuratore, presentava istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, l. 3/2012. (Cfr. Copia istanza di nomina del Professionista **ALL. 2**)

2. Con provvedimento del 28/11/2020, comunicato a mezzo PEC, l'Organismo della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotona nominava quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (OCC) la dott.ssa **Maria SIMBARI**, nata a Crotona il 7/10/1976, c.f. SMBMRA76R47D122C, con studio in Crotona, via Via Vittorio Veneto, 136, P.IVA 02691330795, la quale in data 1/12/2020 provvedeva a depositare accettazione di nomina. (Cfr. Provvedimento di nomina e relativa accettazione nomina **ALL. 3**)

3. A seguito di vari incontri è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista nominato ed è stato richiesto allo stesso di redigere la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3, necessaria per il deposito del presente ricorso, con gli avvertimenti di cui all'art. 14 ter, comma 4 e 5.

4. La situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente è rimasta invariata e non è stata posta in essere alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi.

5. Successivamente il Professionista nominato consegnava la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter l. 3/2012, qui allegata. (**ALL. 4**)

6. La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione come sarà nel dettaglio illustrato in seguito.

Tutto ciò premesso Rocca Maria, ut supra rappresentata difesa e domiciliata, espone e precisa quanto segue.

II STORICO

La sig.ra Rocca Maria, dr.ssa in economia, ha lavorato alle dipendenze della società Eraclesofà S.r.l., p.iva 03089550796 con sede legale in Isola di Capo Rizzuto, Loc. Sovereto snc, società operante nell'ambito della produzione e commercializzazione di poltrone, divani, letti e complementi di arredo, in seno alla quale svolgeva le mansioni di addetto al reparto

amministrativo.

Detta società era amministrata dapprima da suo padre, Rocca Giovanni, e successivamente dalla di lei sorella, Rocca Rossella.

Fino all'anno 2014 l'azienda era in forte espansione, potendo contare solo oltre 30 punti vendita, alcuni dei quali all'estero, che assicuravano i flussi di cassa necessari per poter far fronte alle anticipazioni, costi per acquisto materie prime (in quanto i clienti, normalmente, pagano dopo aver ricevuto la merce ed i costi di produzione e commercializzazione sono a carico dell'azienda), ed ai costi per personale e locazione.

In questo quadro di espansione economica favorevole la ricorrente prestava delle fideiussioni personali a favore della Eraclesofà S.r.l.:

- a garanzia di un mutuo e di un affidamento in conto corrente erogati da LA BCC DEL CROTONESE CREDITO COOPERATIVO S.C.: **(ALL.5)**
- a garanzia di un finanziamento pubblico erogato da BANCA MEDIO CREDITO CENTRALE c.d. Fondo Mezzanino **(ALL.6)** e gestito dalla banca MPS che provvedeva alle anticipazioni; **(ALL.7)**
- a garanzia di due affidamenti presso la Banca Intesa SanPaolo S.p.A. (già Banco di Napoli S.p.A.); **(ALL.8, 9)**
- a garanzia di un contratto di locazione condotto dalla Eraclesofà S.r.l. in Palermo, nei confronti della UnipolSai Ass.ni S.p.A. che a sua volta aveva garantito i canoni di locazioni con fideiussione assicurativa; **(ALL.10)**

Nel 2014, in maniera del tutto inaspettata, l'azienda veniva investita da una grave crisi economica che ha ingenerato una considerevole contrazione delle vendite, con conseguente riduzione dei flussi di cassa e della liquidità necessaria per far fronte alla copertura dei costi.

Purtroppo l'azienda non riusciva a rispettare i piani di ammortamento concordati tanto che, a causa del conclamato stato di decozione, con sentenza n. 5/2016, il Tribunale di Crotona dichiarava il fallimento della Eraclesofà S.r.l. **(ALL.11)**

I creditori, pertanto, iniziarono ad escutere tanto il debitore principale quanto i fideiussori tra cui Rocca Maria e più nel dettaglio, con riferimento alla posizione creditizia de LA BCC DEL CROTONESE CREDITO COOP. S.C., l'istituto di credito otteneva n. 2 decreti ingiuntivi dal Tribunale di Crotona che condannavano la ricorrente, nella propria qualità di fideiussore, al pagamento in favore della banca di euro 609.760,62. **(ALL. 12, 13)**

Successivamente escuteva i titoli promuovendo una procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE 49/17 del Tribunale di Crotona, finalizzata all'espropriazione della casa di abitazione di Rocca Maria sita in Isola di Capo Rizzuto, via Cavallaccio snc, identificata al Catasto fabbricati del comune di Isola di Capo Rizzuto al foglio 21, particella 1463. **(ALL. 14, 15)**

Tale bene, tuttavia, non risultava vendibile per gravi irregolarità catastali, ragion per cui il CTU richiedeva la sospensione delle operazioni **(ALL. 16, 17)**; tale istanza veniva accolta dal G.E. con provvedimento in calce alla richiesta in data 2/3/18 **(cfr. ALL.17)**.

Successivamente, all'udienza del 18/4/2018 il creditore procedente rinunciava agli atti della procedura **(ALL.18)** e con provvedimento reso in pari data, il GE dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva n. 49/17 del Tribunale di Crotona. **(ALL.19)**

Con riferimento alla posizione Banca Medio Credito Centrale, quest'ultima azionava il proprio credito anche nei confronti della ricorrente, quale fideiussore, iscrivendo le somme corrispondenti al ruolo esattoriale. **(ALL.20, 21)**

Anche MPS, banca che gestiva l'erogazione delle somme garantite da Medio Credito Centrale a prima chiamata nella misura dell'80%, agiva per il recupero della propria quota parte pari al 20%. **(ALL.22)**

Tale diritto di credito dava luogo a 3 distinti contenziosi, uno contro Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. (già Equitalia Sud S.p.A.) terminato con sentenza n. 529/2019 del Tribunale di Crotona **(ALL.23)**, uno tutt'ora pendente presso il Tribunale di Catanzaro iscritto al RGAC N. 1622/2016 contro la Regione Calabria **(ALL.24)**, la cui prossima udienza è fissata per la precisazione delle conclusioni nel mese di dicembre 2021, ed uno contro MPS terminato con sentenza n. 971/2020 del Tribunale di Crotona. **(ALL.25)**

Con riferimento alla posizione Banca Intesa San Paolo S.p.A., anche detta debitoria fa riferimento ad una garanzia su affidamenti bancari a favore della società Eraclesofà S.r.l.; in ogni caso l'Istituto di credito non poneva in essere alcuna azione finalizzata al recupero del credito vantato.

La UnipolSai Ass.ni S.p.A., otteneva dal Tribunale di Palermo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6432/2017 **(ALL. 26)**, ritualmente opposto da Rocca Maria, ed il giudizio di opposizione, iscritto al n. RGAC 174/2018 del Tribunale di Palermo è in fase decisionale. **(ALL.27)**

Risulta una residuale esposizione nei confronti dell'ENEL, che ha notificato un atto di

precetto su decreto ingiuntivo, conseguente allo stato di difficoltà economica della ricorrente, aggredita su ogni fronte. **(ALL.28)**

L'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, infine, è conseguente alla garanzia fideiussoria prestata dalla ricorrente a garanzia dell'erogazione del c.d. Fondo Mezzanino, oltre interessi e sanzioni. **(ALL.29)**

Nell'anno 2021, Rocca Maria è stata assunta dalla società Eraclesofà Italia S.r.l., con sede in Catanzaro, Via Lucrezia della Valle, **(ALL. 30)** con un compenso di poco superiore ad euro 1000 per contratto part – time, come testimoniano le buste paga **(ALL.31)**.

Non è titolare di autoveicoli (cfr. visure PRA **ALL. 32, 32**), beni mobili e beni immobili registrati (cfr. Ispezione ipotecaria e visura ipotecaria **ALL.34,35**).

La ricorrente nell'anno 2018 **(ALL.36, 37)** ha contratto matrimonio e, in conseguenza a ciò, la sua posizione economica è migliorata in quanto supportata economicamente dal marito, ragion per cui ha inteso aderire alla presente procedura animata dalla volontà di soddisfare, per quanto possibile, i creditori.

Ad oggi, potendo svolgere le proprie mansioni in smart working, vive provvisoriamente col suo nucleo familiare in Toscana, ove il marito ha incarichi di lavoro.

Il sostegno economico del coniuge anche nella presente procedura si concretizza attraverso la messa a disposizione di un cespite immobiliare sito nel Villaggio Capopiccolo in Isola di Capo Rizzuto, Località Capopiccolo, del valore di euro 41.000 come da relazione peritale allegata. **(ALL.38)**

Il ricavato della vendita di tale immobile verrebbe messo a disposizione della procedura e distribuito a favore dei creditori ed in subordine, come si avrà modo di meglio argomentare, nell'ipotesi in un cui la vendita non dovesse perfezionarsi entro il termine di 1 anno dall'apertura della procedura, un apporto di capitale esterno di euro 25.000. **(ALL. 39)**

III REQUISITI SOGGETTIVI

La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla medesima legge n. 3/2012 **(ALL.40)**

Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che, per quanto non sia più ritenuto un requisito essenziale ai fini

dell'ammissibilità della domanda, non sono stati compiuti atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche: dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria, dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale e dagli esiti delle procedure giudiziali (siano esse pendenti o concluse) iscritte presso il Tribunale di Crotona alle Sezioni Civile ed Esecuzioni.

A tal uopo, come già evidenziato, nell'anno 2019 la ricorrente, disoccupata, dopo aver contratto matrimonio ed anche al fine di far fronte alle spese a ciò conseguenti, ha venduto l'unico cespite di sua proprietà, sito ad Isola di Capo Rizzuto, via Cavallaccio snc, identificata al Catasto fabbricati del comune di Isola di Capo Rizzuto al foglio 21, particella 1463. **(ALL.41)**

Detto immobile era quello in precedenza oggetto della procedura esecutiva promossa da LA BCC DEL CROTONESE CREDITO COOPERATIVO S.C., ed iscritta al n. RGE 49/2017.

Detta procedura esecutiva è stata estinta su richiesta della banca, creditore procedente, sul rilievo che il bene risultava invendibile atteso che l'esperto stimatore nominato dal G.E. ha riscontrato gravissime irregolarità catastali che ne precludevano la vendibilità.

Si ritiene utile, a tal riguardo, richiamare le irregolarità evidenziate dal CTU nella propria relazione **(ALL.17)**: *“L'accesso alla porzione di immobile situata al piano terreno, avviene mediante l'attraversamento di due corti di fabbricato di proprietà di terzi e/o attraverso una diversa porzione di fabbricato sempre di proprietà di terzi; L'accesso alla porzione di immobile situata al piano primo, avviene soltanto mediante l'attraversamento di una diversa porzione di fabbricato, di maggiore consistenza, sempre di proprietà di terzi; Atteso che: l'eventuale vendita delle due diverse porzioni di fabbricato, comporterebbe comunque la redazione di un Tipo di Frazionamento catastale, in modo da separare i due lotti, così come risultano dallo stato di fatto attuale, e premesso che l'accesso alle stesse porzioni di immobili risulta impossibilitato, per come anche dichiarato a verbale dagli stessi esecutati il giorno 19.02.2018, La sottoscritta CTU chiede che il Giudice valuti l'opportunità di proseguire con le operazioni peritali considerato che a parere della scrivente l'immobile pignorato risulta non vendibile.”*

Le superiori deduzioni, senza incorrere in inutili ripetizioni, sono state avallate dal GE, che ha dapprima sospeso e, dietro rinuncia del creditore procedente, successivamente dichiarato estinta la procedura esecutiva RGE n.49/17 in data 18/4/18. **(ALL.17,18,19)**

In questa cornice di fondo la ricorrente si vedeva costretta alla vendita del cespite per un ammontare di euro 30.000 per provvedere, con detto ricavato, al proprio sostentamento, e

contribuendo a quello del proprio nucleo familiare, per oltre due anni.

La vendita in parola, peraltro, è stata resa possibile solo grazie al fatto che l'acquirente era un parente che, vista la grave situazione economica e con spirito che potrebbe essere definito di liberalità, ha ugualmente inteso procedere ad un acquisto di un cespite irregolare, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, gravandosi dei relativi rischi.

Per nessuna ragione, pertanto, tale vendita può essere considerata effettuata in frode dei creditori, difettandone i presupposti di legge, considerato che trattasi di bene la cui non vendibilità è stata accertata dal Tribunale di Crotona.

Tanto doverosamente chiarito, anche al fine di fugare eventuali dubbi in merito alle motivazioni che hanno animato la vendita in parola, si segnala che l'istante mette a disposizione della procedura per il soddisfacimento dei creditori alternativamente:

- il ricavato della vendita di un cespite immobiliare di proprietà del marito sito in un villaggio turistico, periziato per un valore di euro 41.000 (di molto superiore al cespite venduto dalla ricorrente); **(ALL.38)**
- in alternativa, nell'ipotesi in cui entro 1 anno dall'apertura della procedura il cespite immobiliare non sia ancora stato venduto, garantisce un apporto esterno di capitale di euro 25.000, che verrà corrisposto da parte del marito, dott. Nicola Iedà, in unica tranche. **(ALL. 40)**

La ricorrente ha visto incrementarsi la propria esposizione debitoria a causa di un imprevedibile definitiva contrazione delle vendite del creditore garantito, che, alla data in cui era stata prestata la garanzia, aveva dei fatturati nell'ordine di 6 milioni di euro.

Quanto assunto è stato appreso dal professionista sia nella propria qualità di difensore nei procedimenti di opposizione summenzionati, che a seguito di audizione della ricorrente.

IV REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sotto il profilo oggettivo le condizioni attuali in cui versa la ricorrente sono idonee ad integrare i requisiti normativamente tipizzati del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che saranno illustrati, è agevole rilevare che Rocca Maria versa in una situazione di

incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ed al contempo si trova in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile, costituito dallo stipendio di cui attualmente dispone e dal cespite immobiliare che il proprio marito ha messo a disposizione della procedura per essere liquidato.

V SITUAZIONE PASSIVO

La massa debitoria in capo alla ricorrente è costituita da:

Debitore	Natura del debito	Importo del debito
LA BCC DEL CROTONESE CREDITO COOP. S.C. – posizione ceduta a BCC NPLS 2018-2 S.R.L.	debito fondato su garanzia fideiussoria. Risulta che la banca creditrice abbia ceduto la posizione della ricorrente mediante c.d. cessione in blocco di crediti deteriorati;	€ 609.760,82
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – posizione affidata a LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI PER AZIONI	debito su garanzia fideiussoria Fondo Mezzanino. Banca MPS curava l'erogazione delle somme garantite dal BANCA MCC all'80% ed era titolare del credito per il residuo 20%	€ 50.695,66
BANCA INTESA SAN PAOLO posizione ceduta a PENELOPE SPV S.R.L.	debito fondato su garanzia fideiussoria a favore della società Eraclesofà S.r.l. per affidamento in conto corrente.	€ 128.784,82
UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A.	debito fondato su garanzia fideiussoria, a garanzia dei canoni di locazione commerciale, conduttore Eraclesofà S.r.l., incluse spese di lite	€ 30.614,88
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. (GIÀ EQUITALIA SUD S.P.A.)	riscossione delle somme erogate mediante il c.d. Fondo Mezzanino da Banca Medio Credito Centrale, richieste mediante ordinanza ingiunzione di pagamento esecutiva	€ 309.632,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	mancato pagamento delle bollette dell'energia elettrica – debito fondato su decreto ingiuntivo.	€ 4.545,27
CONDANNE SPESE LEGALI	Calcolate sulle base delle sentenze e dei decreti ingiuntivi allegati, oltre spese, oneri o accessori s.e.o.	€ 7.616,00

I debiti, così come accertati dal professionista, ammontano complessivamente ad € 1.141.649,45 (oltre interessi maturati e maturandi e sanzioni), s.e.o.

VI SITUAZIONE ATTIVO

VI.I BENI IMMOBILI

Come si evince dalle visure prodotte la ricorrente non è più titolare di beni immobili (cfr. visura catastale e visura ipotecaria); risiede nella casa di proprietà del di lei marito in Isola di Capo Rizzuto, Via A. Gramsci ed attualmente è domiciliata in Toscana.

Non è più titolare di alcun immobile avendo venduto con atto pubblico del 11/3/2019, l'unico cespite di sua proprietà già dichiarato non vendibile per gravi irregolarità catastali dal Tribunale Civile di Crotone, in seno alla procedura n. 49/17 RGE.

Tale vendita, dell'ammontare complessivo di euro 30.000 (trentamila), non è classificabile come negozio in frode ai creditori atteso che il cespite è stato dichiarato non vendibile da apposita consulenza tecnica di ufficio disposta dal Tribunale di Crotone Sezione Esecuzioni Immobiliari, per gravi irregolarità catastali ed in ragione di ciò, il creditore procedente, LA BCC DEL CROTONE CREDITO COOPERATIVO S.C. ha rinunciato alla procedura esecutiva promossa.

Tali somme sono state in parte utilizzate dalla Rocca per far fronte alle spese scaturenti dal matrimonio che ha contratto nel mese di ottobre del 2018 ed in parte per provvedere al proprio sostentamento, considerato che è stata disoccupata dal 2019 alla fine del 2020.

A tal riguardo si rappresenta, tuttavia, che il di lei marito, Sig. Nicola Iedà, mette a disposizione della procedura un cespite immobiliare sito in Isola di Capo Rizzuto, Località Capo Piccolo, Villaggio Capopiccolo del valore di euro 41.000,00 (quarantunomila) come da relazione peritale allegata del 27/2/2021.

Detto bene immobile, per il quale sono già pervenute informalmente offerte di acquisto, è stato messo in vendita ed il ricavato sarà interamente devoluto alla procedura.

In subordine, laddove la vendita del cespite non dovesse perfezionarsi entro il termine di 1 anno dalla data di apertura della procedura, sarà in ogni caso assicurata un'immissione esterna di capitale, da parte del marito dell'istante, per un ammontare di euro 25.000.

Tanto risulta dalle dichiarazioni di impegno allegate alla presente. **(ALL.40)**

Sarà pertanto assicurato alla procedura un ricavo massimo di euro 41.000 o in alternativa un ricavo minimo di euro 25.000 da apporto esterno.

VI.II BENI MOBILI REGISTRATI

La ricorrente non è proprietaria di beni mobili registrati come si evince dalla visura PRA.

Neppure ha proceduto alla vendita di beni mobili registrati negli ultimi 5 anni.

VI.III BENI MOBILI

La ricorrente non possiede beni mobili di valore o prestigio, considerato che a far data dal matrimonio avvenuto nel mese di settembre 2018, vive nell'abitazione del di lei marito.

Trattasi di abitazione già di proprietà della famiglia Iedà da oltre 20 anni. Stessa cosa dicasi per i complementi di arredo.

VII.IV RAPPORTO DI LAVORO – BUSTA PAGA.

La ricorrente è dipendente della società Eraclesofà Italia S.r.l. con contratto part – time di circa € 1.000 mensili (esclusi oneri), non disponendo di altre forme di reddito, come si evince dalla certificazione reddituale allegata. (ALL. 42,43,44,45,46)

È disponibile ad accantonare nell'interesse della procedura la quota di **euro 500 mensili** della propria retribuzione, dedotte le spese per proprio mantenimento e in minima parte per il mantenimento del proprio nucleo familiare (pro quota) e le spese essenziali.

VI.V ANALISI REDDITUALE

Rocca Maria non è titolare di rapporti di conto corrente, fatta eccezione per una carta di debito accesa presso Poste Italiane S.p.A., denominata “*postepay evolution*”, contraddistinta dall'iban IT42Y3608105138278072378073, utilizzata per l'accredito dello stipendio e con un saldo positivo di 25 euro.

Come detto il patrimonio dell'istante, al momento, è costituito dalla propria busta paga e dal ricavato della vendita di un cespite immobiliare o in alternativa, laddove la vendita non andasse a buon fine, dall'immissione di capitale esterno, da parte del di lei marito.

Considerato che la quasi totalità dei crediti garantisce la posizione debitoria della Eraclesofà S.r.l.u. dichiarata fallita con sentenza n. 5/2016 ad oggi non è dato sapersi se ed in che misura siano stati eventualmente soddisfatti i creditori chirografari e privilegiati.

Una eventuale soddisfazione di detti creditori in senso alla procedura fallimentare, infatti, ridurrebbe proporzionalmente (e per il medesimo importo) l'esposizione debitoria di Rocca Maria.

Uguale discorso vale per la posizione UnipolSai Ass.ni che ha proposto una procedura

espropriativa presso terzi nei confronti di Rocca Rossella (pignoramento dello stipendio) (ALL.47) per l'esposizione garantita che è la medesima di Rocca Maria. Anche in questo caso, l'importo dovuto da Rocca Maria andrà decurtato di quelle somme già pignorate a Rocca Rossella.

VII FABBISOGNO MENSILE

Tenuto conto della composizione del nucleo familiare, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento della ricorrente e in minima parte della famiglia.

Al riguardo, la ricorrente ha quantificato le spese necessarie mensili in complessivi € 500,00, ricomprendendo in queste in minima parte le spese di carattere alimentare e in toto le spese di gestione del veicolo concessole in comodato d'uso dal marito dott. Nicola Iedà, Volkswagen Touran.

Si evidenzia che le spese di gestione della vettura sono a carico della ricorrente essendo completamente a disposizione della stessa per gli spostamenti quotidiani quali accompagnare il figlio all'asilo nido, fare la spesa ed altre incombenze.

A ciò si aggiungano gli acquisti mensili per spese personali quali sigarette, prodotti di igiene, prodotti per la cura della persona, medicinali e in parte acquisto di generi alimentari soprattutto per il figlio minore.

Casa: Generi alimentari, prodotti per la persona, prodotti per la cura del bambino, detersivi, ecc.	€ 150,00
Utenze: a carico del marito tranne telefono cellulare.	€ 20,00
Vestitario: Scarpe, Pantaloni, Maglie, ecc.	€ 100,00
Automobile: Manutenzione, Carburante, Assicurazione, Pneumatici, Parcometro, Abbonamenti a parcheggi, ecc.	€ 160,00
Salute: Farmaci, Visite mediche, Ticket, ecc.	€ 20,00
Tasse ed imposte: a carico del marito.	
Varie	€ 50,00

Si rappresenta che nell'elenco sopra indicato non sono ricomprese spese di carattere straordinario ed imprevedibile le quali, nell'eventualità, potrebbero essere coperte con la quota della tredicesima e mensilità messa a disposizione per la copertura di eventuali imprevisti.

VIII SPESE DI PROCEDURA

Le spese di procedura ammontano complessivamente a **10.071,88**, di cui:

- € **4.091,88** (compreso oneri ed accessori di legge) per l'attestazione rilasciata dal professionista svolgente funzioni di OCC determinati in funzione del compenso riconosciuti al curatore, ridotto del 40% come per legge nonché per le successive funzioni di liquidatore;

- € **5.980** (compreso oneri ed accessori come per legge), quale compenso dello scrivente per la redazione dell'istanza di nomina, del ricorso e l'assistenza all'avvio della procedura ex D.M. 55/14 e succ. mod., (scaglione da Da € 1.000.001 a € 2.000.000) in materia di volontaria giurisdizione (preventivo – **ALL.47**).

IX ISTANZA

Tutto ciò premesso, la sig.ra Rocca Maria rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria:

- una quota del proprio stipendio (nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e del proprio nucleo familiare) che, ad oggi, (detratto quanto appena rilevato), si deduce possa quantificarsi in euro 500,00 al mese per 4 anni per un totale di euro 24.000,00 (ventiquattromila);

- la vendita del cespite immobiliare del valore di euro 41.000 (quarantunomila), di proprietà di Iedà Nicola per la proprietà 1/1, marito, sito in Isola di Capo Rizzuto, Località Capo Piccolo, Villaggio Capopiccolo, Edificio "E" residenza n. 4 interno n. 4 riportato nel Catasto dei fabbricati del Comune di Isola di Capo Rizzuto in mappa al foglio n° 35 particella 136, subalterno 10, unità immobiliare di categoria A/3 (Abitazioni di tipo economico) con consistenza di 2,5 vani.

- in alternativa, nell'ipotesi in cui entro 1 anno dall'apertura della procedura il cespite immobiliare non sia ancora stato venduto, garantisce un apporto esterno di capitale di euro 25.000, che verrà corrisposto da parte del marito, dott. Nicola Iedà, in unica tranche.

Si riporta uno schema riepilogativo della posizione debiti/crediti.

Ovviamente l'indicazione dei debiti è suscettibile di evoluzione con addebito di interessi maturandi.

Come si è avuto modo di evidenziare, l'attivo è garantito dalla vendita del cespite stimato in 41.000 oltre alla quota parte della busta paga di euro 500,00 mensili per tutta la durata della

procedura.

Totale attività	€ 65.000,00
Totale passività	€ 1.141.649,45

Ai fini dello schema indicato, si ribadisce che, **nella sola ipotesi in cui il cespite immobiliare non riuscisse ad essere venduto nel termine indicato, verrà computata all'attivo la somma di euro 25.000**, importo che sarà corrisposto in una unica soluzione dal coniuge mediante un apporto di capitale esterno che, in ogni caso, sarà assicurato alla procedura.

* * * * *

Tutto ciò premesso la ricorrente, Rocca Maria, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale di Crotone, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di voler così provvedere:

In via principale

- di essere ammesso, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14-quinquies della Legge n. 3/2012 alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter della citata Legge;
- che la liquidazione, vista l'entità e la tipologia di attivo da liquidare, venga affidata allo stesso professionista nominato come OCC;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- di stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- di disporre che il nominando liquidatore verifichi che il ricorrente versi mensilmente la somma di € 500,00 sul conto corrente che verrà aperto a nome della procedura;
- di escludere dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b), Legge n. 3/2012, le somme necessarie mensili quantificate in complessivi € 500,00 mensili;
- di fissare i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), Legge n. 3/2012;
- di ammettere in prededuzione tutte le spese della procedura, così come meglio quantificate sub 8).

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si depositano a corredo del presente atto i seguenti documenti

ALLEGATI

1. Procura alle liti.
2. Istanza di nomina del Professionista.
3. Nomina del Gestore ed accettazione incarico.
4. Relazione particolareggiata.
5. Richiesta contratto di fideiussione BCC del Crotonese Credito Coop. S.C.
6. Contratto di finanziamento Fondo Mezzanino – fideiussione.
7. Contratto di garanzia Banca MPS.
8. Garanzia Banco di Napoli 13/2/13.
9. Garanzia Banco di Napoli 21/6/13.
10. Contratto di fideiussione UnipolSai Ass.ni S.p.A.
11. Stralcio sentenza dichiarativa di fallimento n. 5/16 del Tribunale di Crotona.
12. Decreto ingiuntivo n. 148/2016 del Tribunale di Crotona.
13. Decreto ingiuntivo n. 241/2016 del Tribunale di Crotona.
14. Atto di precetto notificato da la BCC del Crotonese.
15. Atto di pignoramento immobiliare RGE n. 49/2017 del Tribunale di Crotona.
16. Nomina CTU proc. RGE 49/2017 del Tribunale di Crotona.
17. Richiesta di sospensione delle attività depositata dal CTU nel proc. RGE 49/17 del Tribunale di Crotona.
18. Verbale di udienza del 18/4/2018 – rinuncia creditore pignorante RGE 49/17 del Tribunale di Crotona.
19. Dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva RGE 49/17 del Tribunale di Crotona resa dal G.E. il 18/4/2018.
20. Ordinanza Ingiunzione della Regione Calabria.
21. Cartella di pagamento.

22. Ricorso per decreto ingiuntivo MPS con pedissequa ingiunzione di pagamento.
23. Sentenza n. 529/19 del Tribunale Civile di Crotona.
24. Estratto fascicolo PCT RGAC 1622/16 del Tribunale Civile di Catanzaro.
25. Sentenza n. 971/2020 del Tribunale Civile di Crotona.
26. Decreto Ingiuntivo UnipolSai Ass.ni.
27. Estratti PCT opposizione a D. Ing. RG 174/2018 del Tribunale di Palermo.
28. Atto di precetto su decreto ingiuntivo ENEL.
29. Estratto dei ruoli ADE Riscossione.
30. Contratto di lavoro Rocca Maria.
31. Buste paga gennaio 2021/febbraio 2021.
32. Visura nominativa PRA.
33. Visura storica PRA.
34. Ispezione ipotecaria.
35. Visura ipotecaria.
36. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di matrimonio.
37. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia.
38. Consulenza tecnico estimativa di parte.
39. Dichiarazione conferimento capitale esterno 25.000
40. Dichiarazione di non aver usufruito precedentemente della procedura.
41. Atto di donazione e vendita.
42. Certificazione Unica 2018.
43. Certificazione Unica 2019.
44. Certificazione Unica 2019 – 2.
45. Certificazione Unica 2020.
46. Certificazione Unica 2021.
47. Atto di pignoramento UnipolSai Ass.ni.
48. Preventivo compensi e spese legali per assistenza.
49. Certificato carichi pendenti
50. Modello Unico Nicola Iedà.
51. Dichiarazione domicilio.
52. Prospetto delle spese

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto procuratore, al DPR 115/2002 dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U in misura pari ad euro 98,00.

Con Osservanza

Crotone 21 maggio 2021

Rocca Maria

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Rocca Maria".

avv. Paolo Periti

Handwritten signature in black ink, appearing to read "avv. Paolo Periti".